

A/LXXVIII

L. 3 aprile 1979, n. 122 (1).

Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino (1/a).

- OMISSIS -

TITOLO II

Università statale degli studi della Tuscia

8. (Istituzione). — A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. (Corsi di laurea). — L'Università statale degli studi della Tuscia comprende i seguenti corsi di laurea:

- 1) corso di laurea in scienze agrarie;
- 2) corso di laurea in chimica;
- 3) corso di laurea in conservazione dei beni culturali con i seguenti indirizzi:
 - beni culturali archivistici e librari;
 - beni culturali architettonici, archeologici e dell'ambiente;
 - beni culturali mobili e artistici;
- 4) corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

10. (Attivazione dei corsi di laurea). — Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 25, il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo 9, costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.

I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le attribuzioni demandate ai costituenti consigli di dipartimento vengono esercitate da un

comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.

I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto dal Ministro della pubblica istruzione.

11. (Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie). — Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al numero 1) del precedente articolo 9 è attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facoltà di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo.

Le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo articolo 26.

12. (Personale docente). — Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi di Tuscia sono assegnati, per il funzionamento della facoltà di agraria, posti di personale docente di ruolo nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella C.

I posti relativi ai docenti di ruolo sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e sono coperti mediante trasferimento. Per gli eventuali posti rimasti vacanti dopo i trasferimenti si provvede mediante pubblico soccorso.

13. (Personale non docente). — Nella prima applicazione della presente legge all'Università statale degli studi della Tuscia sono assegnati posti di personale non docente, nei limiti del contingente previsto dalla allegata tabella D.

I predetti posti sono istituiti con la presente legge.

Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzioni di dirigente amministrativo e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.

Il personale non docente, assunto da data non posteriore al 30 giugno 1978, con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ammissione in ruolo è disposta nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purché in possesso del prescritto titolo di studio.

Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilità di opzione per la posizione giuridica ed economica già conseguita, quinto, settimo e ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono alla medesima data dell'immissione in ruolo.

Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

14. (Riconoscimento degli studi). — Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Viterbo, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. (Patrimoni). — E' mantenuta a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172.

Gli impegni assunti dal consorzio universitario di cui al precedente comma e da altri eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia fino alla loro scadenza, e comun-

que non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

16. (Onere finanziario). — All'onere di lire 2.500 milioni, in ragione di anno, previsto per l'attuazione del presente titolo II, si provvede, nell'anno finanziario 1979, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- OTTISIS -

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. (*Statuti*). — Entro centoottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti dell'Università di cui alla presente legge.

28. (*Convenzioni*). — Le Università degli studi di cui alla presente legge potranno stipulare convenzioni, con enti locali e privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la concessione in uso alle Università di immobili.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

TITOLO IV

Norme comuni e finali

25. (*Comitati tecnico-amministrativi*). — Per le Università istituite ai sensi del titolo II e III il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-amministrativo, composto dai seguenti membri:

- a) tre professori universitari di ruolo;
- b) un rappresentante del comune;
- c) un rappresentante della provincia;
- d) un rappresentante della regione;
- e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle nuove Università, esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle Università.

Il comitato cura inoltre l'adozione dello Statuto dell'Università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della costituzione dell'organo di governo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

26. (*Comitati ordinatori*). — Nelle Università degli studi di cui ai titoli I, II e III, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102,

29. (*Comitato provvisorio di coordinamento regionale*). — Fino all'entrata in funzione dei consigli universitari regionali nel quadro del nuovo ordinamento universitario, le funzioni di coordinamento tra le attività delle sedi universitarie del Lazio in materia di attuazione del diritto allo studio e in relazione alle proposte dei consigli di amministrazione di ciascun ateneo intese a realizzare una più funzionale utilizzazione delle strutture sono svolte da un comitato provvisorio di coordinamento regionale, composto dai rettori delle Università operanti nella regione e da tre membri eletti dai componenti dei relativi consigli di facoltà.

30. (*Norma di rinvio*). — Le Università di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario allorché entrerà in vigore la relativa legge.

31. (*Norma finale*). — Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento universitario.